



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
87060 MIRTO CROSIA (CS)  
Via della Scienza, 26

[www.iccrosiamirto.edu.it](http://www.iccrosiamirto.edu.it)

Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail [csic8ar007@istruzione.it](mailto:csic8ar007@istruzione.it), [csic8ar007@pec.istruzione.it](mailto:csic8ar007@pec.istruzione.it)




**pon**  
2014-2020  
FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CROSIA  
Prot. 0000206 del 13/01/2022  
I-1 (Uscita)

CROSIA, 13/01/2022

A TUTTI I DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
dell'IC di CROSIA  
ALLA DSGA  
AGLI ATTI  
AL SITO WEB

=====



## VADEMECUM

**D.L. N. 1 del 07/01/2022**

***Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID- 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore***

## ESTENSIONE OBBLIGO DI VACCINAZIONE

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, viene introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2, ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Per tali soggetti è previsto l'obbligo di Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo è riferito anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore. È vietato l'accesso di questi soggetti ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo. Per le violazioni di questo tipo, la sanzione amministrativa, prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, senza limiti d'età.

I datori di lavoro pubblici e privati e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono responsabili del controllo dei soggetti obbligati.

## ESENZIONE

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

L'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

## SOSPENSIONI DEI SOGGETTI INADEMPIENTI

*“I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9 - septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021”*

## SANZIONI PECUNIARIE

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

## PROCEDURA

Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.



Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione



L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.



L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo

Le entrate derivanti dalle sanzioni sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate- Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali.

## TRATTAMENTO DATI

Il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9 -bis , comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e al trattamento dei dati relativi agli esenti.

## ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione:

- a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
- b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
- c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Rachele Anna Donnici**

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse.